Florovivaismo

Inquadramento legislativo e trattamento fiscale e contributivo dell'attività agricola florovivaistica (aggiornato con D.Lgs. 30.07.2026, n. 151)

Paolo Lacchini

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

INDICE

Premessa 8

Capitolo 1 - Imprenditore agricolo e la nuova disciplina delle attività agricole 9
1.1 Aspetti generali 10
1.2 Qualità dell'imprenditore agricolo 10
1.3 Presupposto soggettivo 10
1.4 Presupposto oggettivo 11
1.5 Piccolo imprenditore 11
1.6 Sviluppo normativo 11

Capitolo 2 - Attività agricola 12
2.1 Aspetti generali 13
2.2 Ciclo biologico 13
2.3 Risorse naturali 14
2.4 Coltivazione del fondo 15
2.5 Selvicoltura 15
2.6 Allevamento di animali 16
2.7 Norme speciali sull'allevamento di animali 17
2.7.1 Allevamento di cani - Attività cinotecnica - L. 23.08.1993, n. 349 17
2.7.2 Allevamento di equini - Art. 9 D.Lgs. 30.04.1998, n. 173 18
2.7.3 Fauna Selvatica 18
2.7.4 Apicoltura - Art. 2 L. 24.12.2004, n. 313 18
2.8 Attività agricole connesse 19
2.8.1 Requisito soggettivo 19
2.8.2 Requisito oggettivo 19
2.8.3 Commercializzazione, conservazione e valorizzazione 20
2.8.4 Trasformazione 20
2.8.5 Fornitura di beni e servizi 20
2.8.6 Prevalenza 21

Capitolo 3 - Disciplina del settore florovivaistico 22
3.1 Nuova disciplina del settore florovivaistico 23
3.2 D.Lgs. 30.07.2026, n. 151 23
3.3 Ambito di applicazione 24
3.4 Definizione di attività agricola florovivaistica 24
3.5 Produzione in vivaio, serra e altre strutture 25
3.6 Floricoltura 25
3.7 Produzione di semi e materiale di propagazione 26
3.8 Vivaismo ornamentale 27
3.9 Vivaismo frutticolo e viticolo 27
3.10 Vivaismo forestale 28
3.11 Vivaismo orticolo, aromatico e officinale 28
3.12 Attività connesse al florovivaismo 29
3.12.1 Manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione 29
3.12.2 Lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora 30

3.12.3 Fornitura di beni e servizi 30
3.13 Attività non riconducibili al florovivaismo agricolo 31
3.14 Rapporti con l'art. 2135 c.c. 31
3.15 Disciplina transitoria e disposizioni attuative 32

Capitolo 4 - Inquadramento dell'impresa florovivaistica e dell'imprenditore 33
4.1 Aspetti generali 34
4.2 Imprenditore florovivaistico e qualifica di imprenditore agricolo 34
4.3 Impresa florovivaistica e attività esercitate 35
4.4 Qualifica di imprenditore agricolo professionale 35
4.5 Requisiti soggettivi per la qualifica di IAP 36
4.6 Requisiti professionali 36
4.7 Requisito del tempo di lavoro 37
4.8 Requisito del reddito 38
4.9 Particolarità per le società agricole 39
4.10 Riconoscimento della qualifica di IAP 39
4.11 Efficacia nazionale del riconoscimento 40
4.12 Iscrizione previdenziale dell'IAP 40
4.13 IAP e agevolazioni 41
4.14 Fascicolo aziendale 41

Capitolo 5 - Adempimenti contabili del florovivaista 42
5.1 Iscrizione al Registro delle Imprese 43
5.2 Pagamento diritto annuale 43
5.3 Adempimenti presso Agenzia delle Entrate 44
5.4 Inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva 44
5.5 Modelli da utilizzare 45
5.6 Presentazione dei modelli 46
5.7 Registri contabili 47
5.7.1 Tenuta dei registri 47
5.7.2 Conservazione dei registri 47
5.7.3 Registro delle fatture emesse 48
5.7.4 Registro delle fatture di acquisto 48
5.7.5 Registro dei corrispettivi 48
5.8 Obblighi contabili: la fatturazione 49
5.8.1 Fattura immediata o differita 50
5.9 Autofattura 51

Capitolo 6 - Forme giuridiche 52
6.1 Aspetti generali 53
6.2 Valutazione per scegliere la forma giuridica 53
6.3 Impresa individuale 54
6.4 Impresa familiare 54
6.4.1 Ruoli e diritti del titolare e dei familiari 55
6.4.2 Impresa familiare: ruoli e diritti del titolare e dei familiari 57
6.5 Impresa coniugale 57
6.5.1 Differenza tra impresa coniugale e impresa familiare 58
6.5.2 Imputazione del reddito 58

6.5.3 Azienda cogestita di proprietà di un solo coniuge ... 58
6.5.4 Azienda gestita da un solo coniuge ... 59
6.6 Vantaggi e svantaggi nella scelta dell'impresa individuale ... 59
6.7 Società semplice agricola (S.S.) ... 60
6.7.1 Costituzione di Società semplice ... 60
6.8 Società in nome collettivo agricola ... 63
6.9 Società in accomandita semplice agricola ... 63
6.10 Vantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice ... 63
6.11 Svantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice ... 64
6.12 Società a responsabilità limitata ... 64
6.12.1 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata ordinaria ... 64
6.12.2 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata a capitale minimo ... 64
6.12.3 Caratteristiche delle società a responsabilità limitata semplificata ... 65

Capitolo 7 - Disciplina Iva ... 66
7.1 Aspetti generali ... 67
7.2 Regime di esonero ... 67
7.2.1 Cessazione del regime ... 68
7.2.2 Rinuncia al regime ... 69
7.2.3 Superamento del volume d'affari ... 69
7.2.4 Volume d'affari pari a zero ... 69
7.3 Regime speciale Iva ... 70
7.3.1 Funzionamento del regime ... 70
7.3.2 Inapplicabilità del regime ... 72
7.4 Regime ordinario Iva ... 72
7.5 Ritorno al regime speciale ... 72
7.6 Attività miste ... 73
7.7 Operazioni accessorie ... 73
7.8 Passaggi interni ... 74

Capitolo 8 - Imposte dirette ... 75
8.1 Aspetti generali ... 76
8.2 Attività agricola pura ... 76
8.2.1 Coltivazioni di vegetali in serra ... 77
8.3 Tassazione delle società ... 78
8.4 Attività agricola connessa ... 78
8.5 Attività commerciale ... 79

Capitolo 9 - Altri adempimenti ... 80
9.1 Variazioni di coltura dei terreni ... 81
9.1.1 Variazioni colturali e coltivazioni florovivaistiche ... 82
9.2 Coltivazioni in serra e mediante strutture ... 82
9.2.1 Coltivazioni in immobili ... 82
9.2.2 Coltivazioni fuori suolo ... 83
9.2.3 Nuovo Testo unico delle imposte sui redditi dal 2027 ... 84
9.3 Commercializzazione marginale di piante acquistate da altri florovivaisti ... 84
9.3.1 Requisito soggettivo ... 85
9.3.2 Requisito oggettivo ... 85

9.3.3 Provenienza dei prodotti ... 86
9.3.4 Limite del 10% del volume d'affari ... 86
9.4 Coltivazioni innovative e confine tra reddito agrario e reddito d'impresa ... 87
9.5 Coordinamento tra catasto, fascicolo aziendale e dichiarazione dei redditi ... 88
9.6 Nuovo quadro normativo del florovivaismo ... 88
9.7 Indicazioni operative per il florovivaista ... 89

Capitolo 10 - Previdenza agricola ... 90
10.1 Aspetti generali ... 91
10.2 Diversificazione dei contributi previdenziali ... 91
10.3 Retribuzioni medie giornaliere e contributi previdenziali ... 91
10.3.1 Fasce di reddito convenzionale ... 93
10.4 Compilazione del Modello F24 ... 94
10.5 Inquadramento assicurativo ... 94
10.6 Indennità di maternità ... 94
10.7 Indennità di paternità ... 95
10.8 Congedo parentale ... 96
10.9 Obblighi previdenziali e assicurativi per assumere manodopera agricola ... 97

Capitolo 11 - Vendita diretta ... 99
11.1 Aspetti generali ... 100
11.2 Sviluppo normativo ... 100
11.3 Requisiti ... 101
11.4 Prevalenza ... 101
11.5 Imposte sui redditi ... 102
11.6 Altri adempimenti ... 102
11.7 Emissione del documento commerciale e/o ricevuta ... 103

Capitolo 12 - Vendita di piante in piedi ... 104
12.1 Aspetti generali ... 105
12.2 Contratto di vendita di piante in piedi ... 105
12.3 Aspetti fiscali ... 105
12.4 Fatturazione ... 105
12.5 Modello Fac-simile ... 107

Capitolo 13 - Organizzazione e filiera florovivaistica ... 115
13.1 Filiera florovivaistica ... 116
13.2 Operatori della filiera ... 116
13.3 Produzione e prima commercializzazione ... 117
13.4 Aggregazione dell'offerta ... 117
13.5 Organizzazioni di produttori e cooperazione ... 118
13.6 Contratti di coltivazione e rapporti di filiera ... 119
13.7 Logistica e movimentazione dei prodotti ... 119
13.8 Centri per il giardinaggio e distribuzione specializzata ... 120
13.9 Verde urbano e periurbano ... 121
13.10 Parchi, giardini e servizi di manutenzione ... 121
13.11 Qualità e valorizzazione delle produzioni ... 122
13.12 Certificazione e tracciabilità ... 122

Capitolo 14 - Pratiche commerciali sleali 123
14.1 Aspetti generali 124
14.2 Combattere le pratiche commerciali sleali 124
14.3 Norme fondamentali della Direttiva 125
14.4 Evoluzione normativa italiana 126
14.5 Termini di pagamento 126

Premessa

L'attività florovivaistica rientra, in via generale, nell'esercizio dell'attività agricola disciplinata dall'art. 2135 c.c., come modificato dall'art. 1, c. 1 D.Lgs. 18.05.2001, n. 228. La norma riconduce all'attività agricola le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, riguardante una delle specie vegetali o animali.

Nel settore florovivaistico assume quindi particolare rilevanza il rapporto tra l'attività dell'impresa e il processo biologico della pianta. Non è necessario che l'imprenditore accompagni il vegetale lungo l'intero ciclo produttivo: è sufficiente che l'attività svolta intervenga in una fase biologicamente significativa e necessaria allo sviluppo del prodotto. La produzione può, pertanto, articolarsi in differenti fasi, dalla propagazione mediante seme, talea o altre tecniche, fino alla coltivazione della pianta in vaso, al suo accrescimento e alla successiva fioritura.

La qualificazione agricola dell'attività non può, tuttavia, essere estesa alla semplice commercializzazione di piante e fiori acquistati da terzi. La mera detenzione del prodotto per un periodo più o meno breve, anche quando avvenga presso i locali o le aree dell'impresa agricola, non determina di per sé l'esistenza di un'attività di produzione vegetale. Diventa quindi essenziale verificare, caso per caso, quali operazioni siano effettivamente svolte sul vegetale e quale sia il loro collegamento con il ciclo biologico. La corretta individuazione dell'attività esercitata assume particolare importanza anche sotto il profilo fiscale, previdenziale e amministrativo. Nel florovivaismo, infatti, possono coesistere attività caratterizzate da una diversa qualificazione giuridica e fiscale, con conseguenze differenti in termini di contabilità, determinazione del reddito, applicazione dell'Iva e relativi adempimenti.

In concreto, un'impresa florovivaistica può svolgere, anche congiuntamente:
- attività agricola, costituita dalla coltivazione e dalla produzione di piante e fiori e dalla successiva vendita dei prodotti ottenuti;
- attività agricola connessa, quando siano esercitate attività di fornitura di beni o prestazioni di servizi secondo i presupposti previsti dall'art. 2135 c.c.;
- attività commerciale, quando vengano commercializzati prodotti acquistati da terzi senza che l'impresa intervenga nel relativo processo produttivo secondo modalità riconducibili all'attività agricola.

Particolare attenzione deve essere riservata anche alle attività di vendita, fornitura e posa in opera delle piante, nonché agli interventi di manutenzione del verde, alle potature e alle altre prestazioni rese dalla stessa impresa. La loro qualificazione richiede infatti di verificare, oltre alla natura della prestazione, la prevalenza dell'impiego di attrezzature e risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola e il rapporto con l'attività principale esercitata dall'imprenditore.

Il presente manuale analizza quindi il settore florovivaistico partendo dai presupposti civilistici dell'imprenditore agricolo e dalla definizione di attività agricola, per arrivare all'inquadramento delle singole attività esercitate dall'impresa. L'analisi prosegue con gli aspetti contabili, fiscali e amministrativi, con particolare attenzione alle situazioni in cui la componente agricola convive con attività connesse o di natura commerciale.

L'obiettivo è fornire uno strumento operativo per individuare correttamente il perimetro dell'attività florovivaistica e gestire gli adempimenti che ne conseguono, tenendo conto dell'evoluzione normativa e delle problematiche che, nella pratica professionale, caratterizzano il settore.

Capitolo 1

Imprenditore agricolo e la nuova disciplina delle attività agricole

1.1 Aspetti generali

È imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 2135 c.c., così come modellato dal D.Lgs.18.05.2001, n. 228, chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

Va ricordato che l'imprenditore agricolo svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Caratteristiche dell'imprenditore agricolo	
Organizzazione	L'attività deve essere organizzata e coordinata impiegando fattori produttivi propri o altrui, quali capitale e lavoro.
Professionalità	L'esercizio dell'attività produttiva deve essere abituale e non occasionale. L'attività professionale può essere svolta anche in modo non continuativo (ad esempio attività stagionale), purché non sia occasionale.
Metodo economico	L'attività produttiva deve tendere al procacciamento di entrate dei fattori produttivi utilizzati.

1.2 Qualità dell'imprenditore agricolo

Qualità che un imprenditore agricolo deve avere	
Organizzazione	Requisito che richiede la combinazione di fattori produttivi quali capitale e lavoro.
Professionalità	• Requisito che attiene all'abitualità e alla continuità dell'attività. Non può essere considerato imprenditore agricolo chi esercita singoli atti che potrebbero rientrare tra gli atti d'impresa agricola, quando realizzati al di fuori dell'organizzazione dei fattori di produzione. • Si pensi all'imprenditore agricolo che coltiva la terra per ricavare prodotti non destinati al mercato, ma all'autoconsumo.
Esclusività	Requisito richiesto solo nella fattispecie di imprenditore societario che vuole beneficiare dello status di società agricola.
Prevalenza	Requisito richiesto all'imprenditore individuale qualora voglia conseguire una specifica qualifica professionale.

1.3 Presupposto soggettivo

L'imprenditore agricolo può essere un imprenditore individuale, un'impresa familiare, una società di qualsiasi tipo o un ente non societario.

L'esercizio dell'impresa agricola richiede di adempiere l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, ad eccezione per le imprese non societarie in regime di esonero.

1.4 Presupposto oggettivo

L'imprenditore agricolo, come sopra menzionato, deve svolgere una delle seguenti attività.

Attività agricole principali	- Coltivazione del fondo. - Selvicoltura. - Allevamento di animali.
Attività agricole connesse	L'esercizio dell'attività connessa non può prescindere dall'esercizio di una o più attività principali poiché verrebbe meno la connessione richiesta.

1.5 Piccolo imprenditore

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Oltre alle categorie menzionate, l'ultima parte della norma consente di ricomprendere nella categoria altre figure di piccoli imprenditori.

Il **criterio generale** per l'individuazione della categoria è la **prevalenza del lavoro proprio e familiare**.

1.6 Sviluppo normativo

- L. 3.05.1971, n. 419 in materia di avicoltura e commercializzazione delle uova.
- D.P.R. 5.04.1978, n. 132 che ha modificato la disciplina dei redditi di allevamento.
- L. 5.04.1985, n. 126 sulla funghicoltura.
- L. 5.12.1985, n. 730, (oggi L. 20.02.2006, n. 96) in materia di agriturismo.
- L. 20.11.1986, n. 778, art. 1, sull'estensione alle attività di allevamento senza connessione.
- L. 5.02.1992, n. 102 sull'acquacoltura.
- L. 23.08.1993, n. 349 sull'attività cinotecnica.
- D.Lgs. 30.04.1998, n. 173, art. 9 sull'allevamento equino.
- L. 57/2001.
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 226, orientamento e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura (modificato dai D.Lgs. 26.05.2004, n. 154, 27.05.2005, n. 100, e 9.01.2012, n. 4).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 227, orientamento e modernizzazione del settore forestale (sostituito dal D.Lgs. 3.04.2018, n. 34).
- D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Capitolo 2

Attività agricola

2.1 Aspetti generali

Il Trattato CE non fornisce una definizione espressa di agricoltura, ma contiene solo una definizione generale di prodotti agricoli e un loro elenco.

Infatti, l'art. 32 (ex art. 38) del Trattato CE, al par. 1, dopo aver disposto che "*Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli*" fornisce la seguente definizione di prodotti agricoli: "*Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti*".

2.2 Ciclo biologico

Le tre attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) sono minuziosamente distinte ma accomunate da un criterio identificativo fissato dall'art. 2135, c. 2 c.c.: il ciclo biologico.

Il ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, assume per il legislatore rilevanza centrale ai fini della ricorrenza dell'impresa agricola: la cura e lo sviluppo del ciclo o di una fase necessaria dello stesso sono necessari ai fini della qualificazione dell'attività agricola.

Il ciclo biologico consiste nel processo di riproduzione ed accrescimento che porta un organismo a nascere e a svilupparsi, assumendo le sembianze e le caratteristiche della specie a cui appartiene.

Il ciclo biologico può essere articolato anche in più fasi.

La formulazione adottata dal legislatore nel 2001 *"Cura e sviluppo di un ciclo biologico o di fase necessaria"* non rappresenta una novità.

È, piuttosto, una conferma di un criterio riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza poiché il concetto di ciclo biologico possiamo dire che è intrinseco nella definizione stessa di agricoltura.

Imprenditore agricolo - SÌ	Imprenditore agricolo - NO
Colui che si occupa della nascita dell'animale e sua crescita.	Colui che acquista il bestiame già ingrassato e ne cura il solo ciclo fino alla macellazione.
Colui che si occupa della nascita della pianta e ne segue il suo ciclo di sviluppo.	Colui che compra e rivende piante senza occuparsi dello stadio di accrescimento.

Nota bene	• Non è necessario che l'imprenditore agricolo si occupi dell'intero ciclo biologico. • È sufficiente che organizzi la propria attività in funzione della cura e sviluppo di una o alcune delle fasi di tale ciclo. • La formulazione civilistica è stata più volte contestata nella parola "NECESSARIA", poiché non è immaginabile una fase che non sia necessaria nello sviluppo di un essere vivente. • È maggiormente corretto utilizzare il termine "TAPPA NECESSARIA".

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Domanda	**Quali attività possono essere riconosciute come agricole?**
Risposta	L'attività volta alla semina in substrato e alla cessione delle piantine appena nate (la riproduzione, in qualsiasi modo avvenga, rappresenta di certo una fase essenziale del ciclo biologico vegetale o animale, come pure quella della ricoltivazione di tali piantine fino ad una tappa vegetativa successiva); l'attività volta all'incubazione di uova e alla nascita dei pulcini.
Domanda	**Chi può essere riconosciuto come imprenditore agricolo?**
Risposta	Possono aspirare alla qualifica di imprenditore agricolo non solo gli allevatori che praticano il ciclo chiuso, ma anche quelli che i processi di segmentazione delle attività economiche della moderna economia costringono a specializzarsi in una fase determinata del ciclo produttivo.

2.3 Risorse naturali

Le 3 attività agricole principali sono, altresì, accomunate da un secondo criterio identificativo fissato dall'art. 2135, c. 2 c.c.: le risorse naturali.

Domanda	**Tra le attività agricole principali cosa rientra?**	
Risposta	• La nozione codicistica le individua nel fondo, nel bosco o nelle acque dolci, salmastre o marine. • Il collegamento con una delle risorse può avvenire direttamente o indirettamente e tale assunto rappresenta una novità, tenuto conto che nel passato ogni attività dovesse essere sempre strettamente collegata al fondo.	
	Superamento centralità fondo agricolo	Viene, dunque, superata la centralità del fondo a favore di una visione più dinamica e moderna. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'utilizzo delle acque per la coltivazione di organismi acquatici.
Domanda	**Quale problema si potrebbe creare?**	
Risposta	• La mancanza di un collegamento reale con l'elemento territoriale può indurre a ritenere agricola la produzione di qualsiasi essere vivente, anche in laboratorio. • Il legislatore non vuole consentire tale interpretazione. • L'obiettivo è quello che l'agricoltura rimanga legata al territorio e alle tradizioni ma allo stesso tempo assicuri con una maggior tutela della natura, del paesaggio agrario e forestale, del benessere animale.	

2.4 Coltivazione del fondo

Sviluppo ciclo vegetale: Il fondo è la principale risorsa sulla quale l'imprenditore agricolo può sviluppare un ciclo biologico vegetale.

Nella previgente disciplina codicistica, nella nozione di "coltivazione del fondo" erano ricomprese tutte le attività primarie dell'imprenditore agricolo, sia la coltivazione delle piante, sia, secondo la prevalente giurisprudenza, l'allevamento del bestiame, che con il fondo doveva mantenere una connessione necessaria.

La separazione introdotta dalla riforma del 2001, fa assumere alla coltivazione del fondo il significato di coltivazione delle piante che necessitino della terra per il loro accrescimento e non di altro, ovvero la cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o di una sua apprezzabile tappa.

Alcuni esempi
• Tradizionale coltivazione a campo aperto. • Le culture aeroponiche o idroponiche, svolte fuori terra. • La funghicoltura. • Coltivazione orto-florovivaistica in serre. • La produzione di semi e radici.

2.5 Selvicoltura

La selvicoltura viene definita come la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi della scienza forestale all'impianto, alla rinnovazione e a razionali interventi per condizionare la struttura, al triplice fine di produrre legno, tutelare l'ambiente e proteggere il territorio.

Il riferimento normativo è il D.Lgs. 3.04.2018, n. 34.

Per bosco (o foresta o selva) si intendono le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea.

L'importanza dell'estensione: tali formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 mq e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Assimilazione ai boschi: sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Attività di protezione: il rilevante interesse pubblicistico dei boschi e delle foreste collocano la coltura boschiva nella prospettiva di una attività di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Ecosistema completo: il concetto di bosco deve essere visto come un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti, quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, formazioni vegetali, fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni.

Esclusi dalla definizione di bosco
• I giardini pubblici e privati e le alberature stradali. • I noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura. • Il bosco ceduo a rotazione rapida. • Le tartufaie coltivate di origine artificiale. • Gli impianti di frutticoltura ed altre produzioni arboree agricole. • Le siepi, i vivai e i gruppi di piante arboree. • L'arboricoltura da legno (in terreni non boscati). • Le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea, una volta scaduti i relativi vincoli. • I terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali storici coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Le Regioni possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata dal citato decreto.

Caratteristiche della selvicoltura: le pratiche che caratterizzano la selvicoltura consistono nei tagli, nelle cure e negli interventi volti all'impianto, al rimboschimento e imboschimento, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi, ovvero tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi (escluso il legno).

Commercializzazione dei prodotti legnosi: nell'attività di gestione del bosco vi rientra la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche che caratterizzano la selvicoltura.

Selvicoltura e organizzazione economica: la selvicoltura, quando è organizzata anche a fini economici, è attività agricola e postula necessariamente un collegamento reale con il bosco.

Imprenditore agricolo - SÌ	Imprenditore agricolo - NO
Coltivazione del bosco con taglio e vendita del legno	Solo taglio e vendita del legno

2.6 Allevamento di animali

L'attività di allevamento degli animali è l'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase, di carattere animale, che utilizzi o possa utilizzare il fondo, il bosco e le acque, dolci, marine o salmastre.

Superamento dal termine bestiame ad animali: è opportuno precisare che c'è stato un superamento del termine "bestiame" a favore del termine "animali" che allinea la normativa civilistica alle altre discipline ammettendo che i mangimi possano essere ottenuti, anche totalmente, al di fuori del fondo stesso.